MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [ex articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…";*

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 24 aprile 2024, al n. 1193, con il quale è stato conferito, al dott. Vincenzo Caridi, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di Direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle Direzioni Generali e dei Dipartimenti;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026–2028*" e, in particolare la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2026, n. 3, recante l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2026 ai Capi Dipartimento, regolarmente registrato dall'Ufficio centrale di Bilancio;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 19 gennaio 2026, n. 1, recante l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2026 ai propri Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavoratori socialmente utili a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO l'articolo 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale "*a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro*" a valere sul predetto Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e *ss.mm.ii*., per il quale "*Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga fino al 31 dicembre 2024 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo"* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, per il quale *"…omissis… Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025";*

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale "*A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui*";

VISTO l'articolo 1, comma 497, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quater)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il quale "*Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata…omissis…*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - registrato dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2021, al n. 354 - recante il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la stabilizzazione di LSU ai sensi del citato articolo 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 37-*ter),* che dispone "*Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è espressa dall'organo commissariale";*

VISTO il decreto direttoriale n. 1 del 07 febbraio 2022, recante l'approvazione della convenzione sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Campania il 3 febbraio 2022 (Reg. Ufficio Centrale del Bilancio n. 38 del 22 febbraio 2022 - Reg. Corte dei conti n. 411 del 28 febbraio 2022) per l'attuazione del D.P.C.M. 28 dicembre 2020;

VISTA la nota della Regione Campania prot. n. PG/2025/0047077 del 30 gennaio 2025, successivamente integrata con nota prot. n. PG/2025/0241059 14 maggio 2025, recante la richiesta di trasferimento delle risorse per l'anno 2022, a titolo di prima annualità di contributo ai sensi delle disposizioni suindicate, in relazione n. 19 lavoratori socialmente utili stabilizzati, per l'importo complessivo di € 126.273,69;

TENUTO CONTO che per alcuni lavoratori è necessario l'espletamento di ulteriori verifiche istruttorie e pertanto, come richiesto dalla Regione Campania con nota prot. n. 0151422/2026 del 24 febbraio 2026, nelle more del definitivo superamento dei rilievi formulati, si procede allo stralcio della posizione relativa a n. 10 dipendenti;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

VISTA la dichiarazione della Dirigente della Divisione II della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali prot. n. 3418 del 02 marzo 2026 con cui, all'esito positivo dell'istruttoria effettuata, è stato riconosciuto l'importo complessivo di € 50.354,55, come da prospetto allegato alla citata dichiarazione;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno ed al contestuale trasferimento, in favore della Regione Campania, della somma complessiva di € 50.354,55, in relazione a n. 9 lavoratori socialmente utili stabilizzati ai sensi dell'articolo 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e *ss.mm.ii.*

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno ed il contestualmente della somma complessiva di € 50.354,55 (*euro cinquantamilatrecentocinquantaquattro/55*), in favore della Regione Campania, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e *ss.mm.ii*.

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 grava sul capitolo 2230 - PG 05 - Missione 26 (Politiche del lavoro) - Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) - Azione (Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito) sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2022.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Manuela Gaetani**

La dirigente
Anna Bellobuono

VP/AMS

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"*